

V.G. n. 1258 2026



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Bianco

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 luglio 2026 sul ricorso ai sensi dell'art. 19 CCII depositato da EREDI [REDACTED] SNC - LAVORI EDILI DI [REDACTED] E [REDACTED] (p.iva [REDACTED]) con sede in [REDACTED] [REDACTED] per la conferma delle misure protettive sul patrimonio sociale e dei soci e della misura cautelare atipica sul DURC;

ha emesso la presente

ORDINANZA

verificato il rispetto dei profili formali e di tempistica del ricorso;

verificata la propria competenza ex art. 27 CCII,

nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 19 CCII, veniva fissata l'udienza del 15.7.2026 nella quale sono state sentite le parti e l'esperto;

visto il parere favorevole sulle misure protettive e cautelari depositato dall'esperto;

OSSERVA

Il **piano** si fondava, al momento del deposito del ricorso, su una continuità diretta in grado di generare flussi di cassa nel triennio per 72.000 €, oltre alla vendita dei beni immobili della società e dei soci per un valore di circa 190.000 €, veicolando così ai creditori la somma complessiva di circa 260.000 €.

All'udienza e dallo stesso parere depositato dall'esperto è emerso come il piano sia stato modificato prevedendo la continuità indiretta tramite affitto per la durata di un anno finalizzato alla cessione dell'azienda a Impresa [REDACTED] SRL, con la conseguenza che nell'attivo del piano rientrerebbe il ricavato derivante dall'affitto e dalla cessione di azienda per circa 140.000 €, dando inoltre atto come lo stesso soggetto sia interessato all'acquisto dell'immobile di proprietà dei soci.

Conseguentemente, a seguito della modifica del piano, l'attivo complessivamente disponibile per i creditori sarebbe di circa 290.000 € e, quindi, superiore rispetto a quello del piano originario.

In un tale contesto, le misure protettive finalizzate a impedire l'acquisizione di diritti di prelazione sui beni sociali e l'avvio di eventuali procedure esecutive e cautelari sul patrimonio sociale, per la durata massima di 120 giorni sarebbero funzionali al buon esito delle trattative, così come la misura cautelare avente ad oggetto il durc tenuto conto che la società opera nel mercato degli appalti e che il durc è quindi necessario per continuare ad operare, così potendo sostenere le previsioni del piano.

E' stata acquisita **relazione scritta dell'esperto** che ha formulato parere favorevole sulla conferma delle misure protettive e cautelari.

L'esperto, dopo avere dato atto dell'incontro effettuato con i creditori e delle verifiche effettuate, si è pronunciato favorevolmente, evidenziando come le misure protettive e cautelari siano necessarie per la buona riuscita del piano. Ha dato atto dell'assenza di procedure esecutive e cautelari o di liquidazione giudiziale, ritenendo che la continuità aziendale sia in grado di generare valore, senza, allo stato, erosione di cassa a danno dei creditori.

Ha, in particolare, evidenziato come la misura cautelare avente ad oggetto il Durc costituisca il presupposto essenziale per la possibilità di successo della composizione negoziata.

Con riferimento ai pagamenti previsti l'Esperto nel parere, a pagina 10, ha previsto:

- il pagamento integrale di
 - o spese prededucibili
 - o dei crediti di Cassa edile aventi privilegio ex articolo 2751 bis numero 1 c.c.
 - o dei crediti dei professionisti privilegiati ex articolo 2751 bis numero 2 c.c.
 - o degli artigiani con privilegio ex articolo 2751 bis numero 5 c.c.
 - o dell'Inps con privilegio ex articolo 2753c.c.
 - o dei crediti per bolli auto
 - o dei crediti per Imu e Tari.
- Il pagamento è invece previsto in misura parziale:
 - o nei confronti dell'agenzia delle entrate a seguito di transazione fiscale nella misura del 60%;
 - o nei confronti dei chirografari nella misura del 12,04%.

All'udienza parte ricorrente ha insistito come da ricorso e l'esperto ha richiamato il proprio parere.

Quanto ai creditori è comparsa in udienza solamente l'Agenzia delle Entrate la quale si è rimessa sulle misure richieste; l'Inps non è comparsa all'udienza ma ha depositato memoria rimettendosi alle valutazioni del Tribunale sulle misure richieste.

Nessuna osservazione o opposizione è pervenuta dagli altri creditori o interessati.

La valutazione del Tribunale sulla conferma o meno delle misure protettive, avuto riguardo alla giurisprudenza sinora formatasi in materia, deve passare attraverso la verifica della loro funzionalità al buon esito delle trattative in corso e della plausibilità del progetto di piano di risanamento dell'impresa in funzione del

mantenimento della continuità aziendale, seppur in base ad una prognosi operata sulla scorta di una cognizione necessariamente sommaria, fondata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e sugli accertamenti preliminari effettuati dall'esperto, sicchè la domanda di conferma delle misure protettive può essere accolta laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento obiettivamente non implausibile (in considerazione della palese inettitudine del progetto del piano di risanamento dell'impresa), in modo da giustificare la compressione della tutela esecutiva dei creditori.

Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie tali presupposti ricorrono, essendo le misure protettive richieste funzionali al buon esito delle trattative, tanto che la loro revoca condurrebbe alla caducazione di ogni possibilità di composizione negoziata, anche tenuto conto che nessun creditore si è opposto alla loro concessione;

Si ritiene che le misure protettive aventi ad oggetto il divieto di azioni esecutive e cautelari siano concedibili anche verso il patrimonio dei soci, come richiesto in ricorso, tenuto conto che l'attivo ha ad oggetto anche il patrimonio dei soci e vista la giurisprudenza favorevole sul punto con riferimento ai soci illimitatamente responsabili (Tribunale di Venezia, 26.6.2026; Tribunale di Rimini, Sez. civile, 29 luglio 2025).

La domanda di conferma delle misure protettive deve, quindi, essere accolta, con la precisazione che ne consegue automaticamente ex art. 18, co. 4 e 5, CCII il divieto:

- di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato d'insolvenza
- di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza

Con riguardo alla misura cautelare volta ad accertare i presupposti per il rilascio del Durc da parte dell'Inps, la giurisprudenza di merito maggioritaria si è espressa in senso positivo, valorizzando quali dati essenziali, anche ai fini del fumus e del periculum, che:

- il piano si collochi in un percorso di risanamento non manifestamente implausibile;
- preveda il pagamento integrale dei debiti previdenziali, anche mediante un piano rateale, così escludendosi anche ogni pregiudizio per l'INPS;
- l'accertamento, quale misura cautelare atipica, non attribuisca un diritto pieno e definitivo ma un presidio cautelare provvisorio e strumentale alla prosecuzione delle trattative nella composizione negoziata della crisi;
- la necessità della misura cautelare, derivante dal fatto che la società operi in un settore nel quale il Durc rappresenta il requisito di accesso e permanenza nel mercato e di incasso dei corrispettivi, con la conseguenza che la sua assenza pregiudicherebbe ogni trattativa e prospettiva di risanamento così come lo stesso valore dell'azienda (così integrando il periculum).

In questo senso: Tribunale Ivrea del 24.12.2025 e del 25.5.2026; Tribunale di Roma del 27 maggio 2025; Tribunale di Milano del 29 gennaio 2025; Tribunale di Genova 19 settembre 2025.

Nelle pronunce citate, cui si aderisce, si evidenzia che diversamente opinando, ogni impresa che operi in un mercato in cui è necessario il DURC e che abbia debiti previdenziali/contributivi vedrebbe vanificata ab origine ogni possibilità di composizione della crisi.

Infatti, l'impresa che voglia risanarsi da una condizione di crisi o insolvenza che riguardi anche i debiti previdenziali, versando in una condizione di irregolarità contributiva, non sarebbe nelle condizioni di ottenere in via ordinaria il Durc; ove ciò gli sia precluso anche in via limitata, cautelare e strumentale alla sola composizione, si vedrebbe preclusa la continuità aziendale nel mercato di riferimento, anche nel frangente della composizione negoziata, perdendo, quindi, ogni possibilità di risanamento e di trattative con i creditori;

Applicando i principi sopra espressi dalla giurisprudenza maggioritaria nel caso di specie si osserva che:

- il piano non appare, allo stato, manifestamente implausibile;
- l'esperto ha dato parere favorevole con riferimento al piano, alle misure protettive e alla specifica misura cautelare avente ad oggetto il Durc, evidenziando che, operando la società in materia di appalti, tale documento è essenziale per la stessa prosecuzione delle trattative e per la fattibilità del piano;
- È previsto il pagamento integrale dei crediti previdenziali e di quelli rilevanti per il DURC, come indicato a pagina 10 del parere dell'esperto e come ribadito dall'esperto a verbale dell'udienza;
- Il creditore Inps, notiziato del ricorso e dell'udienza, nel costituirsi con memoria, non si è opposto rispetto alla misura cautelare richiesta, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale;

Sussistono, pertanto, i presupposti anche per la concessione della misura cautelare atipica richiesta, essendo la stessa necessaria per la prosecuzione delle trattative e per il buon esito del piano;

Tutto ciò premesso

PQM

Visti gli artt. 18 e 19 CCII;

Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:

CONFERMA

che per 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda presso il Registro delle Imprese, i creditori (eccetto i lavoratori) non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ricorrente e dei soci illimitatamente responsabili, né acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti ex lege;

Accerta, secondo le previsioni del piano, la sussistenza in previsione dei presupposti affinché la sede competente dell'Inps possa rilasciare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con decorrenza dalla data del deposito del ricorso e sino alla cessazione delle misure protettive;

Visto l'art. 19, comma 6, CCII avvisa l'imprenditore, i creditori e l'Esperto della facoltà di segnalare a questo Magistrato i presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese per l'iscrizione ex art. 19, co. 7 CCII

Alessandria, 17/07/2026

Il Giudice

Elisabetta Bianco